Codice A1816B
D.D. 15 maggio 2024, n. 1019
R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7502 - Demanio idrico fluviale: CNPO982 - Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione di un guado a raso sul Rio della Valletta e la realizzazione di una briglia nel Rio Villa. Concessione demaniale in sanatoria per la regolarizzazione di un guado a raso sul Rio della Valletta nel Comune di Aisone (CN). - Richiedente: Comune di Aisone.

ATTO DD 1019/A1816B/2024 DEL 15/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7502 - Demanio idrico fluviale: CNPO982 – Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione di un guado a raso sul Rio della Valletta e la realizzazione di una briglia nel Rio Villa. Concessione demaniale in sanatoria per la regolarizzazione di un guado a raso sul Rio della Valletta nel Comune di Aisone (CN). – Richiedente: Comune di Aisone.

Premesso che:

Con note assunte ai prott. nn. 20299/A1816B e 20301/A1816B del 22/04/2024, il Comune di Aisone ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di sistemazione di un guado a raso sul Rio della Valletta e la realizzazione di una briglia nel Rio Villa oltre al rilascio di concessione demaniale in sanatoria per la regolarizzazione del guado a raso sul Rio della Valletta nel Comune di Aisone (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Franco Giraudo (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo), (files: *1 - Relazione tecnico-generale.pdf.p7m, 1.a - Relazione idrologico-idraulica.pdf.p7m, 2.1 – Corografia.pdf.p7m, 2.2 - Intervento n. 1-Planimetria stato esistente.pdf.p7m, 2.3 - Intervento n. 1-Planimetria stato in progetto.pdf.p7m, 2.4 - Intervento n. 1-Sezioni in progetto.pdf.p7m, 2.5 - Intervento n. 1-Sezioni idrauliche.pdf.p7m, 2.6 - Intervento n. 3-Planimetria stato esistente.pdf.p7m, 2.7 - Intervento n. 3-Planimetria stato in progetto.pdf.p7m, 2.8 - Intervento n. 3-Profilo longitudinale in progetto.pdf.p7m, 2.9 - Intervento n. 3-Sezioni idrauliche.pdf.p7m, 3 - Documentazione fotografica.pdf.p7m*) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, limitatamente alle opere ricadenti nelle aree demaniali, e consistenti in:

- riprofilatura della rampa di accesso al guado esistente sul Rio della Valletta in sponda destra con innalzamento di circa 0,60 m e consolidamento mediante la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo nella porzione che può essere interessata dai deflussi idrici. Risagomatura delle sezioni d'alveo a valle del guado con la movimentazione dei trovanti rocciosi a consolidamento del guado esistente oltre al taglio della vegetazione interferente con le opere in progetto (prospicente i lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 940 e Fog. 8 nn. 556);
- costruzione di una briglia a pettine lungo il Rio Villa (con struttura in c. a. e denti del pettine in profilati di acciaio) per la trattenuta del materiale flottante, che verrà realizzata all'attuale livello di fondo alveo. La struttura in calcestruzzo occuperà tutta la larghezza dell'alveo (dimensioni 12,00 m x 3,30 m), sarà fondata su micropali e le spalle laterali, anch'esse in cls, verranno ammorsate all'interno di nuove scogliere in massi di cava non intasati che consolideranno alla base le scarpate laterali dell'incisione in cui scorre il Rio Villa. La scogliera a monte della briglia sulla sponda destra sarà lunga 10,50 m mentre quella sulla sponda sinistra sarà lunga 7,00 m. La scogliera a valle della briglia sulla sponda destra sarà lunga 10,50 m mentre quella sulla sponda sinistra sarà lunga 7,50 m. A valle della briglia sarà inoltre realizzata una platea antierosiva in massi di cava ciclopici non cementati che occuperà tutta la larghezza dell'alveo per una lunghezza di circa 2,00 m. (Prospicente i lotti censiti al C.T. al Fog. 4 nn. 110 e Fog. 2 nn. 791);
- pulizia dell'alveo del Rio Villa con taglio della vegetazione interferente con le sezioni di deflusso nel tratto compreso tra la nuova briglia e il centro abitato (per una lunghezza di circa 140,00 m).

Considerato che:

Il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere è stato approvato dal Comune di Aisone con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13/04/2024.

Il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 20927/A1816B del 24/04/2024.

A seguito della visita in sopralluogo effettuata in data 07/05/2024 da parte di funzionari incaricati del sopra citato Settore, visti gli elaborati progettuali avanti citati, la realizzazione delle opere in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio della Valletta e del Rio Villa, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. <u>i lavori di taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:</u>
   - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
   - nei pressi degli attraversamenti e/o centri abitati [o dove ritenuto idraulicamente necessario in seguito al sopralluogo per la valutazione di merito sulla necessità del taglio a raso senza rilascio di matricine] è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b dell'art. 37 del medesimo regolamento;
   - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
   - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
2. <u>i lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:</u>
   - le opera di difesa dovranno essere risvoltate a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda;

- in assenza di piano di posa in roccia, l’estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo come indicato dalla relazione idrologica-idraulica;
- le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua;
- la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
- le opere di difesa e la platea in massi di cava a valle della briglia dovranno essere realizzati utilizzando massi ciclopici con volume superiore a 1 mc come indicato dalla relazione idrologica-idraulica;

3. per quanto concerne il guado sul Rio della Valletta occorre prescrivere quanto segue:
   - in corrispondenza dell’attraversamento, sia in sponda sinistra che in destra, dovranno essere posti in sito cartelli d’avviso di pericolo e/o di divieto di transito in caso di innalzamento dei livelli di piena;
   - dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell’attraversamento e del tratto di corso d’acqua interessato (manutenzione idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
   - dovranno essere definite misure gestionali finalizzate all’adozione di specifiche azioni, in caso di evento di piena e/o di emergenza meteorologica, per l’attivazione del servizio di vigilanza e di pronto intervento necessari per la sicurezza dell’opera e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Considerato quanto sopra è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall’art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell’art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale n. 10/R/2022;
- L.R. n. 4 del 10/2/2009;
- gli art. 37 del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- decreto legislativo n.33/2013;

DETERMINA

1 - di concedere, in sanatoria, al Comune di Aisone l'occupazione di area demaniale per la regolarizzazione del guado esistente sul Rio della Valletta (superficie demaniale occupata uguale a 85,91 m^2), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate e alle ulteriori seguenti condizioni:

a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare per le opere non ricadenti nelle aree demaniali;
c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
h. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il

recupero della fauna ittica;

i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
k. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
l. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc…);
m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
o. *il Settore Tecnico Regionale – Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;

c. che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all’art. 12 comporta la cessazione della concessione;
d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell’art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CNPO982_schemaDisciplinare.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di concessione per la regolarizzazione di un guado a raso sul Rio della Valletta in Comune di Aisone - CNPO982

Richiedente: Comune di Aisone, con sede legale in ……..., nella persona di …….. nato a …..…….. il ……..…

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per il guado sul Rio della Valletta (sup. 85,91 m^2) nel Comune di Aisone (prospicente i lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 940 e Fog. 8 nn. 556) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files:

1.a - Relazione idrologico-idraulica.pdf.p7m, 2.1 – Corografia.pdf.p7m, 2.6 - Intervento n. 3-Planimetria stato esistente.pdf.p7m, 2.7 - Intervento n. 3-Planimetria stato in progetto.pdf.p7m).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. ……../A1816B del …/…/……., che si intendono qui integralmente richiamate (Polizia Idraulica 7502).

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2053**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano

state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in ……..…..... – ……..... (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì, _____

Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente

_____ LA DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Monica AMADORI)

_____